



COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9
C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Tel. (0124) 31.109-114
Cod Fisc. 85501330014 Fax (0124) 31.527
Partita IVA 02107760015 E-mail segreteria@comune.rivara.to.it

Ordinanza n. 38 /2020

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI
SUPERALCOLICI E DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI DI VETRO, IN
BOTTIGLIE O ALTRE CONFEZIONI DI VETRO E DI LATTINE
MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE 2020 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 20:00
IN OCCASIONE DELLA "FIERA AUTUNNALE E MOSTRA ZOOTEKNICA 2020"**

IL SINDACO

- **Premesso** che in data 16 settembre 2020 in Rivara (TO) avrà luogo il tradizionale mercato annuale ricorrente in occasione della manifestazione denominata "151 FIERA AUTUNNALE E MOSTRA ZOOTEKNICA 2020";
- Considerata verosimile un'elevata partecipazione da parte della cittadinanza che sicuramente sarà indotta ad un consumo di bevande;
- Richiamate:
 - la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa dalla Prefettura di Torino con nota del 19.06.2017, prot n. 1534/2017/area I Ordine e Sicurezza Pubblica;
 - la Circolare del Ministero – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U.0011464 del 19.06.2017, avente ad oggetto: "Manifestazioni Pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety";
 - la Circolare del Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro del 28.07.2017, n. 11001/110 (1.0) avente ad oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";
- Specificato che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:
 - 1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
 - 2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
 - 3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;
- Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nell'area della manifestazione e in alcune vie adiacenti;
- Ai sensi del D.lgs 267/2000 e s.m. e i.;
- TUTTO ciò fin qui premesso e considerato e per le motivazioni in premessa citate:

ORDINA

ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:

- è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione dei superalcolici;



COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9
C.A.P. 10080

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Tel. (0124) 31.109-114
Cod Fisc. 85501330014 Fax (0124) 31.527
Partita IVA 02107760015 E-mail segreteria@comune.rivara.to.it

- è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine;
- è fatto obbligo somministrare in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente dall' esercente.
- è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell' area interessata alla manifestazione;
- è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell' area interessata alla manifestazione.

La presente ordinanza si applica all' area circoscritta della manifestazione e in Corso Ogliani, Via Roma, Via Bartolomeo Grassa, Via Don Pietro Merla, dalle ore 06:00 dalle ore 20:00 del giorno 16 settembre 2020.

I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora la somministrazione avvenga all' interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne (dehors) autorizzate di loro pertinenza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell' Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Torino;
- Alla Questura di Torino;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Rivara;
- Al Comando di Polizia Municipale di Rivara.

Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell' art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell' art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall' art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Rivara, li 04/09/2020



Il Sindaco
ANDRIOLLO Ing. ROBERTO
In originale firmato